

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4826

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IANNACCONE, BELCASTRO, PORFIDIA

Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente la riduzione del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici

Presentata il 5 dicembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla volontà di ridurre dell'80 per cento l'ammontare dei rimborsi elettorali che sono erogati ai movimenti o partiti politici.

In premessa intendiamo porre in evidenza l'ipocrisia di fondo che connota la legislazione in vigore. Com'è noto, questa è stata pensata e varata con l'unico intento di prevedere e disciplinare l'erogazione di « rimborsi elettorali » sulla base delle spese effettivamente realizzate dai movimenti o partiti politici. A seguito delle modifiche apportate, invece, nel tempo tale legislazione è stata sostanzialmente trasformata nello strumento per erogare veri e propri finanziamenti alle formazioni politiche.

Nel 1993 il popolo italiano si è democraticamente espresso attraverso una consultazione referendaria, sancendo la definitiva abrogazione di ogni disciplina sul sostegno economico ai movimenti o partiti

politici affermando, con un certa nettezza, la contrarietà a qualsiasi forma di reintroduzione di discipline sul finanziamento pubblico alle formazioni politiche.

È evidente, tuttavia, che, gonfiando gli importi dei rimborsi, di fatto nel nostro ordinamento giuridico è stato reintrodotta un sistema di finanziamento pubblico ai movimenti o partiti politici che i cittadini italiani hanno espressamente dichiarato di non volere.

La crisi finanziaria che ha colpito l'intero occidente e le conseguenze che si sono ripercosse sulla nostra economia ci impongono di contribuire al taglio delle spese attraverso la riduzione degli importi stanziati ai movimenti o partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali.

Se approvata, la presente proposta di legge farebbe giustizia dello snaturamento della legislazione vigente riportandola alla sua originaria funzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: « euro 1,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,20 ».

